

Comitato per il controllo e la valutazione

Prot. n.

OGGETTO: ATTO N. 1927 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Castellari e Puletti concernente: “Valorizzazione della dieta mediterranea” – Clausola valutativa.

APPROVATI II CCP
Seduta del 23 luglio 2024
SC

AI PRESIDENTE
DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

e p.c. AL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

LORO SEDI


Si comunica che il Comitato per il controllo e la valutazione nella seduta tenutasi il 21 febbraio 2024, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti, ha deciso, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, lettera b) del Regolamento Interno di proporre un emendamento all'ATTO N. 1927 (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Castellari e Puletti concernente: “Valorizzazione della dieta mediterranea”) riguardante l'articolo 5 bis (Clausola valutativa), come riportato nell'allegato alla presente.

A riferire sull'argomento alla II Commissione consiliare permanente è stato incaricato il Presidente Thomas De Luca.

Distinti Saluti

IL PRESIDENTE
Thomas De Luca

(firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

**Comitato per il controllo e la valutazione****Allegato**

Dopo l'articolo 5 dell'atto 1927 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della dieta mediterranea.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4, trasmette all'Assemblea legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni di dettaglio in merito a:
 - a) gli interventi e le iniziative realizzate nell'anno di riferimento, in attuazione del programma di cui all'articolo 3, comma 2, con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate per ciascun intervento;
 - b) gli interventi e le iniziative realizzate dalla Regione nell'ambito della programmazione generale e settoriale, a partire dal Piano regionale della prevenzione, nonché nell'ambito dei programmi operativi europei finanziati dai fondi strutturali europei, inerenti alla presente legge;
 - c) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.”.

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente emendamento è volto ad introdurre nella proposta di legge di cui all'atto 1927 una clausola valutativa che prevede la trasmissione di una relazione da parte della Giunta regionale all'Assemblea legislativa ai fini della valutazione delle azioni e degli interventi attuati. Le attività legate all'attuazione delle disposizioni di cui alla clausola valutativa rientrano tra le ordinarie attività dei competenti uffici dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.